



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Area 4 – Area Supporto e Sviluppo Suap e Commercio

Ordinanza n. 2/ dd. 3.01.2019

Oggetto: disciplina degli orari delle sale da gioco e del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito presso gli altri esercizi commerciali.

IL SINDACO

Visto la legge regionale n. 1 del 14.02.2014 e successive modifiche “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”;

Rilevato che la sopra citata legge regionale definisce:

all’art. 2 comma 1 lettera a) come “**apparecchi per il gioco lecito**”: gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

all’art. 2 comma 1 lettera c) come “**sala da gioco**”: l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'articolo 86 o dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) del citato art. 2 comma 1;

all’art. 2 comma 1 lettera d) come “**sala scommesse**”: l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931;

Visto l’art. 6, comma 12 della legge succitata ai sensi del quale i Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, come sopra definite, che non devono superare le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito installati, quali attività complementari, presso gli altri esercizi commerciali autorizzati alla loro detenzione, che non devono superare le otto ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi;

Visto il vigente “*Regolamento comunale per la disciplina dell’attività delle sale da gioco, per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco e per la prevenzione delle patologie da gioco compulsivo e della ludopatia*” ed in particolare l’art. 13 dello stesso;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 50 che prevede la competenza del Sindaco in materia di disciplina degli orari;

Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) – Regio Decreto 773/1931 e in particolare gli artt. 86, 88 e 110, comma 6;

Ritenuto quindi di disciplinare l'orario di apertura delle sale da gioco, come prima definite e l'orario di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito, come prima definiti, installati presso gli altri esercizi commerciali autorizzati alla loro detenzione

ORDINA

- 1) il seguente orario di apertura **delle sale da gioco**, come sopra definite, autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. (cd "sale New Slot" e "sale VLT"):
 - da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 23.00
 - venerdì e sabato dalle ore 12.00 alla ore 01.00 della notte
 - domenica dalle ore 10.00 alle ore 23.00
- 2) che **gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.** presenti presso gli altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art 88 TULPS, e presso gli altri esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art 86 TULPS, possano funzionare nel limite massimo di otto ore giornaliere da stabilirsi **nelle seguenti fasce orarie**:
 - da lunedì a giovedì dalle ore 05.00 alle ore 23.00
 - venerdì e sabato dalle ore 05.00 alle ore 01.00 della notte
 - domenica: dalle ore 05.00 alle ore 23.00
- 3) che i titolari degli esercizi di cui al precedente punto 2 comunicchino all'ufficio Suap e Commercio, tramite la posta elettronica certificata dell'Ente, **entro dieci giorni dalla data di adozione della presente ordinanza sindacale**, l'orario prescelto per lo svolgimento dell'attività di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito detenuti, nel limite massimo di otto ore giornaliere, anche non continuative;
- 4) che ogni eventuale variazione successiva alla comunicazione dell'orario prescelto, di cui al punto 3 deve essere comunicata all'ufficio Suap e Commercio, tramite la posta elettronica certificata dell'Ente, dal titolare dell'attività **almeno cinque giorni prima di effettuare la variazione**;
- 5) che i titolari degli esercizi di cui al precedente punto 2, autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS, ove sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., conservino presso la sede dell'attività copia della comunicazione presentata al Comune per il tramite del servizio Suap e Commercio, relativamente all'orario praticato;
- 6) che l'orario di apertura delle sale da gioco, come definite nelle premesse, **sia esposto** in modo visibile all'esterno del locale;

- 7) che l'orario prescelto per il funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., installati presso gli esercizi di cui al precedente punto 2, autorizzati ai sensi dell'art. 86 e 88 del TULPS, sia esposto in modo visibile sulla parete ove gli apparecchi sono posizionati. Fuori dagli orari prescelti per il funzionamento degli apparecchi, gli stessi dovranno essere spenti e non funzionanti.
- 8) l'abrogazione della precedente ordinanza n. 73 dd. 07/11/2012;

AVVERTE

che per quanto previsto dall'art. 19 del "*Regolamento comunale per la disciplina dell'attività delle sale da gioco, per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco e per la prevenzione delle patologie da gioco compulsivo e della ludopatia*":

- 1) il mancato rispetto dell'orario stabilito per le sale da gioco (punto 1 della presente ordinanza) e per l'utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, negli altri esercizi commerciali, (punto 2 della presente ordinanza) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 1.000,00 (art. 19 commi 6 e 7);
- 2) la mancata comunicazione al degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco presso gli esercizi commerciali al servizio Suap e Commercio (punto 3 della presente ordinanza) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (art. 19 c. 8);
- 3) la mancata esposizione degli orari di apertura delle sale da gioco, come nelle premesse definite, e degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, negli altri esercizi commerciali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (art. 19 c. 9).

Il Sindaco
Anna Maria Cisint

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla conoscenza dello stesso ricorso al T.A.R., ed entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene spedita in copia a:

Polizia Municipale - Sede
Commissariato di Pubblica Sicurezza - via Foscolo 11, Monfalcone

Comando Carabinieri – via S. Anna 4, Monfalcone
Comando Guardia di Finanza – via Boito 53, Monfalcone

